

L'ADEGUATA VERIFICA E LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
(PRIMA LETTURA COMMENTATA DELLA NORMATIVA DI RECEPIMENTO
DELLA IV DIRETTIVA CE)

Roma, 9 giugno 2017

Vincenzo Gunnella

Componente Commissione Antiriciclaggio CNN

I PRINCIPI GENERALI DELLA MATERIA

- La prima guida per l'interprete è come sempre, trattandosi di normativa di recepimento di una direttiva comunitaria, costituita dai principi generali della materia, che hanno contenuto precettivo
- La quarta direttiva e conseguentemente il nuovo decreto non hanno innovato rispetto al passato

L'articolo 2 definisce i principi:

Le... misure sono **proporzionate** al **rischio** in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro applicazione **tiene conto della peculiarità dell'attività**, delle **dimensioni** e della **complessità** proprie dei **soggetti obbligati** che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto tenendo conto dei **dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale**.

Proporzionalità

le misure da adottare per adempiere agli obblighi devono essere proporzionate sia in rapporto all'attività, dimensioni e complessità dell'obbligato che in rapporto al rischio, in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione (art. 8 della Direttiva)

(Art. 16, comma 1) I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio...

Circoscrizione dell'attenzione alle circostanze conosciute in ragione delle funzioni esercitate

Il soggetto obbligato deve tener conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale (art. 18 comma 1, lett. d)

Approccio basato sul rischio

Art. 22 Considerando, art. 8 Direttiva, numerosi articoli del D.Lvo

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

IL NOTAIO - DESTINATARIO DELLA NORMATIVA (Art.3, comma 4):

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai notai quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche
- 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni
- 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli
- 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società
- 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi

Osservazioni:

il testo è pressochè identico al precedente; leggendolo insieme alle definizioni, si chiarisce che dovrebbero rimanere escluse le prestazioni professionali relative ad atti negoziali di natura NON patrimoniale; per il resto sembrano esservi poche eccezioni

Per poter comprendere l'ambito di applicazione della normativa occorre verificare cosa è cambiato nelle definizioni con riguardo alle prestazioni del notaio, al cliente ed al titolare effettivo

LA PRESTAZIONE E L'OPERAZIONE

rapporto continuativo:

un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione

conferimento di un incarico:

attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche dell'attività istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari, al compimento di una prestazione professionale, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo

prestazione professionale:

una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata

operazione:

l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale

operazione occasionale:

un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente

operazione frazionata:

un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale

mezzi di pagamento:

il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie

Osservazioni:

- la definizione di **rapporto continuativo** non si applica all'attività notarile, dovendosi ritenere circoscritta all'attività di altri soggetti, che svolgono *attività di istituto*;
- la **prestazione professionale** si qualifica solo se viene resa a seguito del conferimento di un mandato professionale che può essere anche implicito e può prescindere dal versamento di un corrispettivo; nel caso della attività notarile il mandato professionale deve intendersi conferito da tutte le parti in senso sostanziale dell'atto ricevuto
- la prestazione professionale è per sua natura di una certa durata, ma non è escluso che possano esservi prestazioni intellettuali **ad esecuzione istantanea**
- nella definizione di **operazione** viene chiarito che vi rientra la stipulazione di un atto negoziale a contenuto patrimoniale (prima si parlava in modo più generico di attività finalizzata ad obiettivo di natura finanziaria patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente)
- la definizione di operazione frazionata è rimasta invariata mentre è scomparsa la definizione di operazione collegata

IL CLIENTE, L'ESECUTORE E IL TITOLARE EFFETTIVO

(ART. 1 - Definizioni)

- **cliente:**

il soggetto che ... compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico

- **esecutore:**

il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente

- **titolare effettivo:**

la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita

(v. anche Art.20, comma 1 : **Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche** coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo)

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (ART.20)

Società di capitali

- a) **proprietà diretta** = titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica
- b) **proprietà indiretta** = titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona



persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il **controllo** in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante



persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società

Persona giuridica privata

cumulativamente:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione

Osservazioni:

- manca una definizione dei criteri per la determinazione del **titolare effettivo** nel caso di **trust***
- l'articolato non è coerente riguardo alla **differenziazione tra persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche**, in quanto ricomprende tra i soggetti diversi dalle persone fisiche solo alcuni dei possibili: le persone giuridiche private (non comprendendo tutte le organizzazioni senza scopo di lucro che non sono dotate di personalità giuridica) e le società di capitali (non comprendendo le società di persone)

*v. Però il comma 5 dell'art. 22, che individua le informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione del titolare effettivo come: l'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi; rimane il dubbio se debbano essere considerati cumulativamente o meno...

Osservazioni:

- per le società di capitali la titolarità effettiva coincide in ordine sequenziale: con la **proprietà diretta o indiretta, con il controllo, o il potere di amministrazione o direzione della società**
- nel caso di persone giuridiche private, cambia il criterio di determinazione del titolare effettivo: è determinato cumulativamente nel fondatore, nei beneficiari e nei titolari di funzioni di direzione e amministrazione

LE PEP (PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE)

le **persone fisiche** che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno **importanti cariche pubbliche**, nonché i loro **familiari** e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente **stretti legami**, come di seguito elencate:

- 1)
- 2) sono **familiari** di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente **stretti legami**:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta

Art. 24.6.

I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno

Osservazioni:

- Si devono considerare anche le PEP domestiche, e quindi diviene **indispensabile l'istituzione di un registro consultabile delle PEP**
- L'applicazione dell'art. 24.6 non può essere sine die, sarebbe sostanzialmente inapplicabile*

*il vecchio testo non prevedeva questa ultrattività, anzi indicava: "senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta"

GLI ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

l'ente esponentiale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione

Compiti (art.11)

promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi

Responsabilità e poteri (art.11)

2 ... sono responsabili dell'**elaborazione e aggiornamento di regole tecniche**, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio ... cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, **garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza** e sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia che li riguardano. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali **sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti** in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all'uopo predisposti, **applicano sanzioni disciplinari** a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e **comunicano annualmente i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali**

(art.15) (Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati)

1. Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività

(art.16) (Procedure di mitigazione del rischio)

2. gli organismi di autoregolamentazione, ... individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:

- a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- b) l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure

Osservazioni:

- Rispetto alla vecchia normativa si definisce con più esattezza una **potestà regolamentare** del CNN, sia pure previo parere del CFS, riguardo a:
 - l'elaborazione e l'aggiornamento di regole tecniche in materia di procedure e metodologie:
 - di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio
 - di controlli interni
 - di adeguata verifica, anche semplificata della clientela
 - si ribadiscono il dovere di **controllo disciplinare**, attraverso le **articolazioni territoriali (CND)** ed il dovere di formazione,
 - si stabilisce che **la sanzione disciplinare non è collegata alla singola infrazione**, bensì a violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime
 - si individua un nuovo obbligo di riferire annualmente sui procedimenti disciplinari avviati o conclusi dai CND
 - si individua un nuovo obbligo di informare l'UIF di situazioni ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività; tale obbligo non riguarda le fattispecie oggetto di SOS intermedie dal CNN in quanto il CNN non può venire a conoscenza del suo contenuto per le modalità adottate nel nostro caso specifico

L'APPLICAZIONE COMMISURATA AL RISCHIO E LA SUA VALUTAZIONE

COME SI EFFETTUA LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO? (Art.15)

1. ... gli organismi di autoregolamentazione dettano **criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati**, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività.
2. I soggetti obbligati, **adottano procedure oggettive e coerenti** rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
3. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, **i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività**, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.

Osservazioni:

- l'obbligo di cui al comma 2 non è operativo fino a quando il CNN non avrà stabilito criteri e metodologie ai sensi del comma 1
- la valutazione di cui al comma 3 corrisponde in buona sostanza a quella già disciplinata e che ora trova disciplina nell'art. 17, salvo che:
 - si deve tenere conto anche del **volume** delle operazioni
 - si deve valutare la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e **all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità**
 - si deve valutare l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o **della prestazione professionale**

COME SI MITIGA IL RISCHIO? (art.16)

1. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15.
2. ... gli organismi di autoregolamentazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, **individuano i requisiti dimensionali e organizzativi** in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:
 - a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio
 - b) l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure
3. I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note **al proprio personale** gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di **programmi permanenti di formazione**, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare

Osservazioni:

- l'obbligo di cui al comma 1, sembra collegato alle determinazioni dei requisiti dimensionali e organizzativi da effettuarsi da parte del CNN
- l'obbligo di cui al comma 3 sembra già operativo, e coincidere con quanto già previsto dal vecchio art. 54

GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

QUANDO NASCONO GLI OBBLIGHI? (art. 17):

- in occasionedel conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una **prestazione professionale**
- in occasione dell'esecuzione di un'**operazione occasionale**, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro....
- quando vi è **sospetto** di riciclaggio, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile
- quando vi sono **dubbi** sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione

Osservazioni:

se la prestazione professionale non è ad esecuzione istantanea, scompaiono i limiti di valore; per il notaio, quando la sua prestazione è una stipula, il conferimento dell'incarico coincide con la richiesta di ricevere l'atto, che viene effettuata in sede di stipula; per il resto il testo è identico al precedente

QUANDO VI È ESONERO?

(Art.17 comma 7)

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali

(Art.18 comma 4)

Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente ..., sono esonerati **dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo** fino al momento del conferimento dell'incarico

Osservazioni:

- dovrebbero rimanere esclusi, come già previsto, gli atti negoziali a contenuto non patrimoniale, gli atti compiuti su delega dell'autorità giudiziaria, le certificazioni in genere, gli atti mortis causa

IN COSA CONSISTE L'AV? (art.18)

- **identificazione del cliente e la verifica della sua identità** attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'**esecutore**, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente
- **identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità** attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente

Art.1, Definizioni: g) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale

Art. 20 comma 6: I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

- **acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura** ... della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative ... alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali
- **controllo costante** del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività

Osservazioni:

- emerge una criticità, dovuta al mancato coordinamento della normativa con quella di settore per i notai, in ordine alle modalità di identificazione
- viene inserita l'indicazione che il soggetto obbligato debba raggiungere una "ragionevole attendibilità" delle informazioni fornite per ricostruire l'assetto proprietario e di controllo del cliente; è una delle tante espressioni che lasciano aperta la porta alla discrezionalità
- le informazioni sulla situazione economico-patrimoniale del cliente sono da acquisire in funzione del rischio, e comunque sono quelle acquisite o possedute in ragione dell'attività
- nel controllo costante si esaminano la complessiva operatività del cliente, e, se necessario in funzione del rischio, la provenienza dei fondi, sempre sulla base delle informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività

IN CHE MOMENTO VA COMPIUTA L'AV? (art.18)

2. Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate **prima ... del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale**
3. In presenza di un **basso rischio** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere **posticipata ad un momento successivo** all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto*

*In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione e completano le procedure di verifica dell'identità dei medesimi al più presto e, comunque, **entro trenta giorni** dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico

Osservazioni:

- per il notaio, quando la sua prestazione è una stipula, il conferimento dell'incarico coincide con la richiesta di ricevere l'atto, che viene effettuata in sede di stipula
- vi è anche la possibilità, se in presenza di basso rischio, di posticipare parte delle verifiche fino a 30 giorni

QUALI SONO LE MODALITA' CON CUI VA COMPIUTA L'AV? (art.19)

- **l'identificazione** del cliente e del titolare effettivo è svolta **in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore**, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.

Dati identificativi = il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale

- la **verifica dell'identità** del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il **riscontro della veridicità** dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, **laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.**

Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente

- **l'acquisizione e la valutazione di informazioni** sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti

- il **controllo costante** nel corso ... della prestazione professionale si attua attraverso l'analisi ... delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi

Osservazioni:

- si chiarisce che il notaio può essere coadiuvato negli adempimenti di AV anche dai propri **collaboratori**
- il riscontro di veridicità delle informazioni fornite va effettuato **solo quando sorgono dubbi, incertezze o incongruenze**
- in ogni caso **le misure di adeguata verifica vanno proporzionate in funzione del rischio: v. art.17 comma 3**

COSA POSSO CHIEDERE AL CLIENTE?

Obblighi del cliente (art.22):

1. I clienti **forniscono per iscritto**, sotto la propria responsabilità, **tutte le informazioni** necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica
2. Per le finalità di cui al presente decreto, **le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano**, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria **titolarità effettiva** e **le forniscono ai soggetti obbligati**, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela

Obblighi degli amministratori e dei trustee (art.22)

3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le **imprese dotate di personalità giuridica** ... sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione

4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le **persone giuridiche private** ... sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione

5. I fiduciari di **trust espressi** ... ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi

Osservazioni:

- per il **cliente-persona fisica** (o per l'esecutore in sua rappresentanza) non vi sono cambiamenti di rilievo;
- per il **cliente non personificato**, l'art. 22 prevede che **le informazioni sui titolari**, necessarie per compiere l'adeguata verifica, siano preventivamente **già acquisite dagli amministratori** (o simili) e rese disponibili al soggetto obbligato a compiere l'AV; questo dovrebbe evitare, nei casi ordinari, la necessità di consultare il Registro
- dovrebbe rimanere confermata la possibilità per il notaio di accedere alle informazioni sugli assetti proprietari, autonomamente, mediante consultazione di un registro pubblico
- questo articolo è l'unico che rappresenta la fattispecie della titolarità effettiva del trust; non è chiaro se si deve intendere per titolare effettivo, collettivamente tra loro, similmente alle persone giuridiche private, il complesso dei soggetti indicati, o se invece l'elencazione dei soggetti debba intendersi come "set di informazioni" necessarie per arrivare a comprendere quale sia il titolare effettivo
- ai sensi dell'art. 20 comma 6 occorre conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo; la visura camerale degli assetti proprietari dovrebbe essere ancora sufficiente a questi fini

IL REGISTRO PUBBLICO PER LE INFORMAZIONI RELATIVE AL TITOLARE EFFETTIVO DI PERSONE GIURIDICHE E TRUST (art.21):

1. **Le imprese dotate di personalità giuridica** tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile **e le persone giuridiche private** tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi ... al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato

....

3. **I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali** ... sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario ... al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione

CHI PUO' ACCEDERE AL REGISTRO? (Art.21)

Comma 2 e 4:

L'accesso alle informazioni è consentito ai soggetti obbligati a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e **dietro pagamento dei diritti di segreteria**

7. La consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo

Osservazioni:

- Il registro è una novità della IV Direttiva; l'accesso per i notai è a pagamento e comunque la sua consultazione non esonera dalle altre valutazioni o dall'adozione di misure idonee*
- L'articolato individua come soggetti obbligati le imprese dotate di personalità giuridica, quindi sembrerebbero escluse le società di persone, nelle quali i soci sono individuati in chiaro

*si può comunque richiedere all'amministratore o al soggetto che rappresenta l'entità giuridica ai sensi dell'art. 22, comma 2 di fornire, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela, le informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva, quindi, sostanzialmente, le stesse che vengono pubblicate nel registro; le informazioni, ai sensi del comma 1 dell'art.22, devono essere fornite per iscritto

GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA (art. 23)

1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'**estensione** e della **frequenza** degli adempimenti prescritti dall'articolo 18
2. Ai fini dell'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l'obbligo di commisurarne l'estensione al rischio in concreto rilevato, i soggetti obbligati tengono conto, tra l'altro, dei seguenti **indici di basso rischio**:

a) indici di rischio relativi a **tipologie di clienti** quali:

1) **società ammesse alla quotazione** su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;

2) **pubbliche amministrazioni** ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea

3) **clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio**, ai sensi della lettera c)

.....

c) indici di rischio relativi ad **aree geografiche** quali:

1) **Stati membri**

2) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

3) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose

4) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI

3. ... gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono individuare **ulteriori fattori di rischio** da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al precedente comma e **stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio**

Osservazioni:

- si suppone che si voglia rendere immediatamente operativa la possibilità di applicare misure semplificate di adeguata verifica (come sono immediatamente operative le misure rafforzate), e quindi che non si debbano attendere le determinazioni del CNN
- l'elencazione delle situazioni di basso rischio va quindi letta in rapporto a tutte le norme che differenziano e graduano gli obblighi in funzione del rischio rilevato
- per l'individuazione delle aree geografiche a rischio si dovrebbe far riferimento, in attesa di diversa determinazione e per non rendere inattuabile la norma, alle precedenti elencazioni in materia di *white list*

GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

(art. 24)

1. I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela
2. Nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono conto, almeno dei seguenti fattori:

a) **fattori di rischio relativi al cliente** quali:

- 1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale
- 2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla lettera c);
- 3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale
- 4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
- 5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante
- 6) assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta

b) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni ... quali:

- 1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare
- 2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato
- 3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento
- 4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività
- 5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti

c) **fattori di rischio geografici** quali quelli relativi a:

- 1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI
- 2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose
- 3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali
- 4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche

5. I soggetti obbligati applicano **sempre misure di adeguata verifica rafforzata** della clientela in caso di:

- a) clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea
- c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano **persone politicamente esposte**

6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come **persone politicamente esposte**, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno

Osservazioni:

- sembra urgente disporre di un elenco ufficiale dei Paesi ad alto rischio
- la previsione che i PEP che abbiano cessato di esserlo da più di un anno siano ancora destinatari di particolare disciplina sembra di difficile attuazione, anche per la mancanza di elenchi consultabili

COME SI ESEGUE UNA AV RAFFORZATA? (art.25)

1. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo **informazioni aggiuntive** sul cliente e sul titolare effettivo, **approfondendo gli elementi** posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso ... della prestazione professionale

4. I soggetti obbligati definiscono adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta e... oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti ulteriori misure: ...
 - b. applicano misure adeguate per stabilire **l'origine del patrimonio e dei fondi** impiegati ... nell'operazione
 - c. assicurano un controllo costante e rafforzato della prestazione professionale

Osservazioni:

- in assenza di elenchi consultabili, per il notaio è oggettivamente difficile individuare un PEP o persona equivalente, se non in base alla sua autodichiarazione

ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA (art. 26 e 27)

Art.26)

1. Ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo, è consentito ai medesimi di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c)

Art.27)

1. Nei limiti di cui all'articolo 26, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano assolti, previo rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi direttamente, nell'ambito di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di una prestazione professionale ovvero in occasione del compimento di un'operazione occasionale

GLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE (Capo III)

Art.2 comma 4.

Ai fini del presente decreto, si intende per **riciclaggio**:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione

Osservazioni:

- nel decreto non si fa menzione del reato fiscale come ipotesi di reato presupposto; probabilmente si è considerato che nel nostro sistema la nozione sia ormai pacifica

QUANDO SCATTA L'OBBLIGO? (ART. 35)

1. I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano **senza ritardo** alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando **fanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa**

Osservazioni:

- la definizione di riciclaggio non esaurisce l'ambito di applicazione dell'obbligo di segnalazione, che scatta **anche quando i fondi potrebbero provenire da attività criminosa**

DA COSA NASCE IL SOSPETTO?

1. Il sospetto è desunto dalle **caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni**, dal loro collegamento o frazionamento o **da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate**, tenuto conto anche della **capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto** cui è riferita, **in base agli elementi acquisiti** ai sensi del presente decreto

COME SI EFFETTUA LA SEGNALAZIONE?

3. I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni

LA TUTELA DEL SEGNALANTE (art.38)

3. In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante In ogni caso, il nominativo del segnalante può essere rivelato solo quando l'autorità giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede

GLI INDICATORI DI ANOMALIA (Art. 35, comma 1):

La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette

Osservazioni:

Cambia la competenza

GLI OBBLIGHI DI ASTENSIONE

ASTENSIONE E SEGNALAZIONE DOPO L'OPERAZIONE (PER LE OPERAZIONI SOSPETTE) (art. 35 comma 2)

In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto **sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto** ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini.

In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF

ASTENSIONE E SEGNALAZIONE DOPO L'OPERAZIONE (PER LA MANCATA AV) (art. 42)

1. I soggetti obbligati che si trovano **nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica** della clientela ... si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'... eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine ... alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte **società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio**. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.
3. I professionisti sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.
4. È fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto **sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto**

Osservazioni:

- Per i notai non vi sono sostanziali cambiamenti, salvo che ora la SOS sembra diventata automatica in caso di mancata AV per effetto del richiamo fatto dal comma 4 dell'art. 42
- è ribadito che le operazioni che investono fiduciarie, trust, società anonime o simili con sede in Paesi terzi ad alto rischio devono essere segnalate automaticamente

GLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE E DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art.15 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA PARTE DEI SOGGETTI OBBLIGATI

2. I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti

Osservazioni:

Obbligo non applicabile fino a quando il CNN non avrà adottato criteri e metodologie

Art. 16 - PROCEDURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

1. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15

3. I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare

Osservazioni:

Obbligo sostanzialmente analogo a quello già in essere; si ribadisce l'opportunità di adottare misure interne alla struttura, per il momento autodeterminate

IL FLUSSO DI RITORNO

Il principio che il segnalante debba avere un ritorno dalla sua segnalazione è sancito a livello di Direttiva dal Considerando n.49 e dall'art. 46 della Direttiva stessa, ed è espresso nell'art. 41 del nuovo testo

Art. 41 - FLUSSO DI RITORNO DELLE INFORMAZIONI

2. **La UIF, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, comunica al segnalante, direttamente ovvero tramite gli organismi di autoregolamentazione, gli esiti delle segnalazioni,** anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Direzione investigativa antimafia e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza

Osservazioni:

il vecchio precetto è stato inattuato, si spera che il nuovo venga adempiuto, in quanto è fondamentale poter motivare il segnalante, e poter meglio indirizzare le risorse del medesimo, evitando segnalazioni che non avranno esito